

ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO NAZIONALE DEL 18 MARZO 2019 SULLA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' STAGIONALE PER I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

Il giorno 6 agosto 2020, si sono incontrati (in via telematica) Confesercenti, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL per procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di integrazione all'accordo raggiunto in data 18 marzo 2019 in tema di assunzione a tempo determinato dal personale dipendente da parte delle società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa

Considerato che:

- l'art.13 del Decreto del MEF fissava al 23 luglio la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione per i possessori di redditi di cui all'art. 34, c. 4 del D. Lgs. 241/97;
- l'art. 16 bis, c. 5 del D.L. 124/2019 ha operato il riordino dei termini per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dal CAF dipendenti, estendendo dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i suddetti soggetti;
- tale modifica dei termini sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1 gennaio 2021;
- il D.L. 9/2020, nell'affrontare l'emergenza sanitaria COVID 19, in fine di agevolare i cittadini nella gestione degli adempimenti, ha modificato tale termine, anticipandolo al 1 gennaio 2020;
- le Parti, in data 18 marzo 2019 avendo definito in uno specifico accordo l'attività stagionale dei CAF, prevedendo, tra l'altro, *"che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarative fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrano a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale"*.

Tutto ciò considerato,

le Parti, preso atto delle modifiche introdotte da inderogabili disposizioni di legge, concordano le attività svolte dal CAF nel periodo intercorrente dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno 2020 rientrano a pieno titolo della definizione di attività stagionale del CAF. In tal senso, ribadiscono tutto quanto già concordato nel citato accordo del 18 marzo 2019 e, con specifico riferimento al ricorso ai contratti a termine e alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato, riaffermano:

"Ricorso delle assunzioni a tempo determinato

Per far fronte alle specifiche necessità del CAF e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal succitato D. Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 01; 21, comma 2; 23, comma 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL del Terziario, distribuzione e servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.

Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2015 - come modificato dalla L. n. 96/2018 - per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto a di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

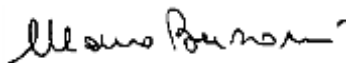
Diritto di precedenza

I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell'art. 24 comma 3, del D. Lgs n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro”

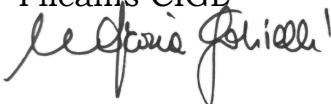
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge o di contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

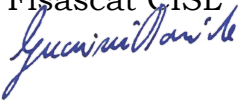
CONFESERCENTI



Filcams CIGL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL

